


ANTI DISCRIMINAZIONE

Teorie e Pratiche



Monica Gigola

L'adozione internazionale da parte di persone singole: brevi note a margine di Corte costituzionale n. 33/2025

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. Il contesto normativo e giurisprudenziale. - 3. La decisione della Corte costituzionale n. 33/2025: motivazione e dispositivo – 4. Le questioni esaminate nella prospettiva futura. – 5. Considerazioni conclusive sull'impatto pratico della decisione.

1. *Il caso* - Con la pronuncia n. 33/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184/1983 «nella parte in cui facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione».

Una donna italiana non coniugata, già sottoposta ad un'indagine psico-sociale che evidenziava adeguate caratteristiche psicologiche e attitudinali per procedere a una adozione internazionale, presentava ricorso il 5 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 29-*bis*, c. 1 della l. 4 maggio 1983, n. 184, al Tribunale per i minorenni di Firenze al fine di ottenere la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale di un minore straniero in stato di abbandono.

Nel processo il giudice fiorentino sollevò questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, c. 1, della l. n. 184/1983, limitatamente alla mancata previsione di accesso delle persone singole all'adozione internazionale. Tale prima questione – fondata sul parametro dell'art. 117, c. 1, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU – venne però dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 252 del 2021, per insufficiente motivazione dell'ordinanza di rimessione. Successivamente, nel medesimo procedimento, il Tribunale per i minorenni di

* Monica Gigola è dottoranda in Robotics and Intelligent Machines (dottorato di interesse nazionale), orientamento: Healthcare and wellness of persons, presso l'Università degli Studi di Genova.

Firenze con ordinanza del 20 maggio 2024¹, ha nuovamente investito la Corte costituzionale della vicenda. In questa seconda ordinanza, il giudice *a quo* ha riformulato e ampliato le censure, tenendo conto dei rilievi emersi in precedenza. In particolar modo, ha esteso i parametri di riferimento, aggiungendo l'art. 2 Cost. e richiamando esplicitamente anche l'art. 30, c. 1, della legge n. 184/1983 (oltre all'art. 29-*bis*, c. 1, come precedentemente detto), così da ricomprendere sia il divieto per la persona singola di presentare domanda di adozione internazionale, sia l'impossibilità per il giudice di emettere il decreto di idoneità in favore dell'aspirante genitore non coniugato.

Nell'ordinanza di rimessione del 2024, il Tribunale ha ricostruito dettagliatamente le ragioni di illegittimità costituzionale della normativa allora vigente. In via preliminare, il giudice *a quo* ha evidenziato come le norme censurate (art. 29-*bis*, c. 1, e art. 30, c. 1, l. n. 184/1983) impedissero, nel caso di specie, qualsiasi valutazione nel merito dell'idoneità all'adozione dell'aspirante madre single, configurandosi quindi come rilevanti ai fini della decisione sul ricorso. A differenza del primo tentativo del 2021, il Tribunale ha escluso la formazione di un giudicato costituzionale preclusivo, richiamando la natura di pronuncia d'inammissibilità della sentenza n. 252 del 2021 e ritenendo pertanto ammissibile sollevare nuove questioni di legittimità nel medesimo procedimento.

Quanto al merito, la motivazione dell'ordinanza pare fondarsi sulla triade valoriale composta dal principio di autodeterminazione dell'aspirante genitore single, di solidarietà e del *best interest of the child*². La stessa ordinanza afferma che l'esclusione aprioristica delle persone non coniugate dall'adozione internazionale non sia funzionale al perseguimento del migliore interesse del minore, poiché un contesto familiare stabile e armonioso, idoneo alla sua crescita, non deve necessariamente coincidere con una famiglia basata sul matrimonio. Secondo il Tribunale, anche un nucleo monoparentale può offrire al minore un ambiente familiare adeguato, laddove ne sia verificata in concreto l'idoneità affettiva ed educativa. A tal fine, il giudice *a quo* sottolinea l'importanza di una valutazione caso per caso, che consideri non solo le qualità personali del singolo adottante, ma anche la sua rete familiare di riferimento, cioè il contesto allargato di supporto affettivo e relazionale di cui dispone, tenuto conto della tutela fornita dall'art. 2 Cost a *tutte* le formazioni sociali, compresi i nuclei familiari di fatto e monoparentali.

¹ Reg. ord. n. 139/2024.

² Sul punto si veda, Bianca 2025.

Non solo, è evidente nell'ordinanza come il divieto in questione leda anche il principio di autodeterminazione, quale espressione del diritto al rispetto della vita privata dell'aspirante genitore single, tutelato dall'art. 8 CEDU in combinato disposto con l'art. 2 Cost.

Con la nozione di "vita privata" si fa riferimento al diritto all'autonomia personale, allo sviluppo della propria identità e alla costruzione di relazioni significative. In quest'ottica, la scelta di intraprendere un percorso adottivo – pur non configurando un diritto all'adozione in sé – rientra nell'alveo dell'autodeterminazione individuale e non dovrebbe subire interferenze arbitrarie.

Parrebbe quindi configurabile un'ingerenza ingiustificata nella sfera privata dell'individuo nel momento in cui si escludano *ex lege* le persone singole dalla possibilità di intraprendere detto percorso adottivo.

Ovviamente lo stesso principio di autodeterminazione non può essere considerato fine a se stesso ma, al contrario, deve essere bilanciato con il perseguitamento dell'interesse del minore e il principio di solidarietà. Tali principi si declinano, di conseguenza, nell'aspirazione alla genitorialità, coniugata con una finalità di solidarietà sociale³.

Nel caso di specie, il Tribunale rimettente, richiamando il test di proporzionalità convenzionale, sostiene che un simile impedimento generalizzato, che precluda alle persone single di adire questa procedura di adozione, non soddisfi un pressante bisogno sociale e risulti sproporzionato rispetto alle finalità dichiarate di tutela del minore. In particolare, viene reputato inidoneo il mezzo scelto dal legislatore, ovvero il divieto assoluto imposto alle persone che non fanno parte di una coppia (etero o omo), rispetto allo scopo perseguito, per garantire al minore un ambiente familiare stabile, dal momento che tale obiettivo può essere conseguito attraverso un esame concreto dell'idoneità anche del single, senza escluderlo a priori. Emblematicamente, l'ordinanza cita l'espressione di origine giurisprudenziale francese "*foyer stable et harmonieux*", per affermare che anche una famiglia monoparentale può costituire un focolare domestico stabile e armonioso per un bambino.

Come anticipato, quindi, le questioni di costituzionalità sono quindi state sollevate in riferimento agli artt. 2 e 117, c. 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, contestando l'illegittimità degli artt. 29-*bis*, c. 1, e 30, c. 1, della l. n. 184/1983, nella parte in cui escludono la persona non coniugata residente in

³ C. cost. 21.3.2025, n. 33, in *Dejure*.

Italia dalla procedura di adozione internazionale che consiste nella presentazione della domanda di idoneità e conseguente possibilità per il giudice di dichiararla idonea. Tali parametri evidenziati riflettono la duplice dimensione del problema: da un lato la tutela interna dei diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.), dall'altro il vincolo al rispetto degli obblighi internazionali, segnatamente della CEDU che, attraverso l'art. 8, garantisce il rispetto della vita privata e familiare, definendo i limiti di ingerenza della pubblica autorità, che devono consistere in misure idonee e necessarie nel quadro di una società democratica. Il giudice *a quo* ha infatti proposto una lettura integrata di art. 8 CEDU e art. 2 Cost., sostenendo che la normativa italiana, così come formulata, violi il nucleo essenziale del diritto dell'individuo a costruire liberamente la propria sfera familiare e relazionale.

2. Il contesto normativo e giurisprudenziale - La pronuncia della Corte costituzionale n. 33/2025 si inserisce in un quadro normativo e storico-giurisprudenziale in evoluzione. La disciplina dell'adozione in Italia è principalmente dettata dalla l. 4 maggio 1983, n. 184 (rubricata “Diritto del minore ad una famiglia”), che, nel testo originario, consentiva l'adozione legittimante solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni (requisito poi esteso a coloro che convivessero da almeno tre anni, purché successivamente sposati)⁴. Dalla stesura della legge appare evidente, dunque, come il legislatore abbia privilegiato l'adozione da parte di coppie sposate, ritenendo la presenza di due genitori stabili come la situazione ottimale per il minore. La *ratio* sottesa a tale scelta emerge chiaramente considerando che, all'epoca, lo status di “figlio legittimo” (derivante da genitori coniugati) offriva le massime garanzie sul piano della tutela giuridica. L'impianto originario della l. n. 184/1983, dunque, subordinava l'adozione piena al vincolo matrimoniale, perseguiendo l'ideale della bigenitorialità coniugale come requisito fondamentale per l'accesso all'adozione.

Allo stesso tempo, però, sin dal 1983 l'ordinamento conteneva alcune eccezioni mirate a questo principio ovvero le cosiddette adozioni in casi particolari, disciplinate dall'art. 44 della l. n. 184/1983, che in talune ipotesi predeterminate consentono anche alle persone singole di adottare. Si tratta di fattispecie limitate - quali l'adozione del minore orfano da parte di un parente (lettera a), l'adozione da parte di un coniuge del figlio dell'altro coniuge (lettera b), l'adozione del minore gravemente disabile (lettera c), l'adozione quando vi sia

⁴ Art 6, c. 1 della l. 4 maggio 1983, n. 184.

constatata impossibilità di affidamento preadottivo (lettera d) - in cui, pur non essendo richiesta la sussistenza di una coppia, l'adozione non attribuisce lo *status* di figlio legittimo pieno ma risponde comunque alla finalità di tutela del minore privo di un ambiente familiare idoneo⁵.

Il Tribunale di Firenze, nella sua ordinanza, ha sottolineato come proprio l'esistenza di questa disciplina frammentata in tema di adozioni da parte di single avesse creato un quadro di forte incertezza, a tratti incoerente. In alcuni casi il legislatore ammetteva l'adozione monoparentale, in altri la escludeva categoricamente, perseguito l'ideale della "bigenitorialità eterosessuale perfetta" quale modello privilegiato, senza però chiarire in modo univoco la razionalità di tali differenze. Questa disorganicità normativa incideva negativamente sulla certezza del diritto e sulla possibilità per i singoli di orientare le proprie scelte di vita, configurandosi - secondo il rimettente - come un'interferenza indebita nell'autodeterminazione personale in materia familiare. Prima della sentenza in commento, dunque, l'unica possibilità per una persona singola residente in Italia di accogliere un minore in stato di abbandono era rappresentata dall'adozione "non legittimante" *ex art.* 44, nelle ipotesi tassative ivi previste. Ciò comportava, rispetto all'adozione piena, limitazioni importanti, quali, ad esempio, nella disciplina del cognome, dei rapporti ereditari e del mantenimento di legami giuridici con la famiglia d'origine del minore. Sul versante della giurisprudenza costituzionale, va ricordata una pronuncia risalente ma significativa: la sentenza n. 11/1981, che definì l'esigenza di famiglia del minore come diritto a «affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali», sottolineando che l'obiettivo primario dell'istituto adottivo è il benessere del minore più che la realizzazione del desiderio di genitorialità degli adulti. Questo orientamento ha per anni giustificato il mantenimento di criteri selettivi stringenti sugli adottanti (stabilità di coppia, limiti di età, ecc.), sempre in nome della centralità del minore. Il contesto sociale odierno, però, presenta elementi nuovi, posti in risalto anche nel dibattito che ha accompagnato la vicenda: da un lato, si registra una rilevante diminuzione delle domande di adozione presentate da coppie, legata a mutamenti socio-demografici (calo della natalità, maggior ricorso a tecniche di procreazione assistita, iter adottivi complessi e onerosi); dall'altro,

⁵ I limitati casi di adozione da parte dei single sono elencati all'*art.* 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, alle lett. a), b) e c). Tuttavia, nella stessa legge vi sono delle incongruenze quale la possibilità di costruire famiglie monogenitoriali per minori che hanno vissuto profondi disagi sociali e familiari; sul punto si veda Ferrando 2012, 679 ss.

permane alto il numero di minori stranieri in attesa di una famiglia. In tale scenario, l'esclusione assoluta dei single rischia di tradursi in una ulteriore restrizione delle opportunità di adozione per i bambini adottabili, in potenziale contrasto con il loro diritto a crescere in un ambiente familiare adeguato. La Corte costituzionale stessa ha rilevato come, nell'attuale contesto, il divieto imposto alle persone singole rischi di «riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso». Questa considerazione evidenzia il nodo centrale: la protezione del minore può risultare paradossalmente compromessa da una normativa che, volendo garantire a ogni costo due genitori, finisce per lasciare alcuni minori senza alcun genitore.

3. La decisione della Corte costituzionale n. 33/2025: motivazione e dispositivo- Con la sentenza n. 33 depositata il 21 marzo 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, c. 1, della l. n. 184/1983, nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia tra i soggetti legittimati a presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione di un minore straniero e a ottenere dal Tribunale per i minorenni la dichiarazione di idoneità all'adozione. Precisamente, la Corte ha ritenuto che l'esclusione generalizzata dei single dall'adozione internazionale contrasti sia con i principi fondamentali della dignità e libertà della persona nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.), sia con il parametro interposto della Convenzione europea (artt. 117, comma 1, Cost. e 8 CEDU) che tutela la vita privata e familiare.

Nella motivazione, la Consulta svolge un attento bilanciamento tra l'interesse dell'aspirante genitore e i molteplici interessi del minore, in un'ottica di ragionevolezza e proporzionalità della disciplina legislativa. In primo luogo, i giudici costituzionali affermano che la normativa censurata comprimerebbe in modo sproporzionato la posizione dell'adottante single, impedendogli a priori di anche solo proporsi per un istituto – l'adozione – che è «ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore». Pur ribadendo che l'interesse a divenire genitore adottivo non costituisce un diritto incondizionato ad adottare, la Corte riconosce che esso «rientra nella libertà di autodeterminazione della persona» e va considerato nel quadro del giudizio di ragionevolezza e proporzionalità delle scelte legislative, insieme e in bilanciamento con i primari interessi del minore. In quest'ottica, negare in radice al single la possibilità di accesso all'iter adottivo significa sacrificare totalmente una dimensione fondamentale della sua vita

privata – la potenziale genitorialità – senza che ciò sia ponderato e giustificato in modo convincente dall’interesse del minore.

La Corte richiama espressamente il principio del migliore interesse del minore, ma ne offre una lettura rinnovata e non stereotipata.

Riconosce infatti che le persone singole possono essere, astrattamente, idonee ad assicurare al minore abbandonato un ambiente familiare stabile e armonioso. Non si rintraccia, dunque, un automatismo secondo cui solo una coppia coniugata possa garantire al bambino adottato le cure e le attenzioni di cui ha bisogno. Piuttosto, occorre procedere a una valutazione in concreto caso per caso, demandata al giudice competente, circa l’effettiva idoneità affettiva e la capacità educativa del singolo aspirante adottante. La Corte sottolinea che tale accertamento giudiziale potrà considerare anche la rete familiare e sociale di riferimento del single, riconoscendo implicitamente che attorno alla persona sola possono esistere figure di supporto (nonni, zii, compagno/compagna non sposato, ecc.) in grado di contribuire positivamente alla crescita del minore⁶. Vengono in tal modo valorizzati i legami affettivi che travalicano il modello tradizionale di famiglia nucleare, in linea con una concezione aperta e sostanziale del “familiare”.

Dopo aver assicurato che l’ampliamento ai single non compromette le necessarie garanzie per il minore, le quali restano affidate al prudente vaglio del giudice minorile e dei servizi specializzati, la Corte affronta il nodo dell’evoluzione socio-giuridica in atto.

Viene rilevato che l’odierno contesto è caratterizzato da un calo significativo delle coppie disponibili ad adottare, e che pertanto il mantenimento di un divieto assoluto per i single rischia di tradursi in un pregiudizio per i minori stessi, sottraendo loro potenziali opportunità di trovare una famiglia. I giudici della Consulta usano parole incisive: il divieto esistente rischiava di «riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso». Con questa osservazione, la Corte ribalta in qualche modo la prospettiva: la norma che si supponeva posta a tutela dei minori - riservando loro solo famiglie con due genitori - finiva, nell’attuale situazione, per ridurre il novero già esiguo delle famiglie adottive disponibili, con

⁶ C. cost., 28.03.2022 n. 79 in *Dejure*, ha dichiarato l’illegittimità della norma che, nell’ambito dell’adozione in casi particolari, escludeva il riconoscimento dei legami di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante. Da tale pronuncia quindi, anche per l’adozione in casi particolari, l’adottato acquisisce di fatto un rapporto di parentela con i parenti del genitore adottivo, come in un’adozione piena, ufficializzando e consolidando quella rete di persone che possono supportare l’adottante e l’adottato.

potenziale danno per gli interessati più deboli, ossia i bambini adottabili. Un simile esito non poteva considerarsi conforme ai principi costituzionali, risultando anzi contrario alla finalità stessa che la legge dichiarava di perseguire, ovvero il bene del minore.

È importante sottolineare che la Consulta, pur dichiarando l'illegittimità solo dell'art. 29-*bis*, ha circostanziato gli effetti della propria decisione, precisando alcune conseguenze applicative. Anzitutto, ha chiarito che restano fermi tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 6 l. n. 184/1983 in capo all'adottante single, nella misura in cui siano compatibili con lo stato libero di quest'ultimo. Ciò significa che la persona singola dovrà comunque soddisfare gli ordinari criteri di età (differenza minima e massima con l'adottando) e dimostrare di essere «affettivamente idoneo[a] e capace di educare, istruire e mantenere» i minori che intende adottare. Viene dunque evitato qualsiasi «vantaggio» indebito per i single: l'intento della Corte non è favorire le persone non sposate, ma eliminare una preclusione assoluta reputata incostituzionale, inserendo i single nel sistema di selezione e valutazione già vigente per le coppie. Inoltre, la sentenza ha chiarito che al minore adottato dal single verrà riconosciuto il medesimo status di figlio spettante a qualunque figlio adottivo, in base all'art. 315 c.c., richiamato dall'art. 27 l. n. 184/1983. Questo passaggio sottolinea come l'adozione da parte di un single sarà a tutti gli effetti un'adozione legittimamente piena, comportante lo stabilirsi di un vincolo di filiazione esclusivo tra adottato e adottante, senza residuali legami giuridici con la famiglia d'origine (in coerenza con il principio dell'«unicità dello stato di figlio» sancito dalla l. n. 219/2012). Si tratta di un aspetto di rilievo pratico: la Corte ha voluto fugare ogni dubbio sul fatto che l'apertura ai single riguarda l'adozione legittimamente e non crea una terza categoria «ibrida» di filiazione adottiva. Il figlio adottato dal single avrà dunque lo stesso status di un figlio adottato da una coppia.

Per quanto concerne le eccezioni procedurali sollevate dall'Avvocatura dello Stato, la Corte le ha superate ritenendole infondate. In ordine alla mancata menzione dell'art. 6 l. n. 184/1983 nell'ordinanza di rimessione, la Consulta ha osservato che l'art. 29-*bis*, c. 1, contiene esso stesso un rinvio espresso all'art. 6, sicché la censura non poteva dirsi mal formulata: il giudice *a quo* ha impugnato la norma effettivamente applicabile al caso dinanzi a lui (quella sull'adozione internazionale), senza che fosse necessario estendere formalmente l'oggetto del giudizio all'art. 6, pertinente anche all'adozione nazionale. In ogni caso – aggiunge la Corte – il rimettente deve limitarsi a censurare la norma che è chiamato ad applicare nel giudizio principale, e nel caso di specie l'ambito era

circoscritto all'adozione internazionale, istituto che presenta tratti propri rispetto a quello dell'adozione interna.

Quanto al timore di una disparità di trattamento creata da una pronuncia che investisse la sola adozione internazionale, la Corte ha ritenuto che ciò attenga al merito del problema e non costituisca un ostacolo processuale. Anzi, ha esplicitamente ricordato che l'ordinamento processuale costituzionale mette a disposizione lo strumento della dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale⁷ proprio per evitare intollerabili disarmonie sistematiche. Ciò significava, in concreto, che se dall'accoglimento delle questioni fosse derivata una insanabile incoerenza normativa (single ammessi nell'adozione internazionale ma non in quella nazionale), la Corte avrebbe potuto – ricorrendone i presupposti – estendere d'ufficio la pronuncia all'art. 6 l. n. 184/1983, eliminando il divario. Tuttavia, dalla lettura della sentenza n. 33/2025, si evince che la Consulta non ha esercitato in questa sede il potere di addizione consequenziale: la declaratoria di illegittimità resta circoscritta all'art. 29-*bis*, c. 1, e quindi al solo ambito delle adozioni internazionali. La Corte probabilmente non ha ritenuto “intollerabile” la sopravvivenza di una differenza di regime con le adozioni nazionali, valutando che queste ultime presentano peculiarità (ad es. la presenza di molti aspiranti genitori per pochi minori dichiarati adottabili sul territorio nazionale) tali da giustificare, *pro tempore*, un trattamento distinto. In altre parole, la questione dell'estensione ai single anche dell'adozione di minori italiani è stata lasciata aperta, verosimilmente demandandola al legislatore o a future eventuali questioni di legittimità. Come vedremo, questa scelta comporta alcune riflessioni in ordine agli effetti e alle prospettive post-sentenza.

4. *Le questioni esaminate nella prospettiva futura* - Trattandosi di una sentenza additiva di principio, essa non richiede un intervento legislativo integrativo: la disposizione censurata, dunque, va ora letta come se includesse anche le persone singole tra i soggetti legittimati all'adozione internazionale. L'efficacia della declaratoria è immediata e si applica a tutti i procedimenti in corso e futuri e pertanto, a seguito della sentenza, la ricorrente ha potuto riprendere il suo iter dinanzi al Tribunale per i minorenni di Firenze ottenendo, il 12 maggio 2025, il decreto di idoneità all'adozione internazionale, diventando formalmente la prima persona single riconosciuta idonea all'adozione di un minore straniero.

⁷ Ex art. 27 l. n. 87/1953.

Dal momento che l'intervento della Corte risolve una volta per tutte la questione della possibilità per i single di accedere all'adozione internazionale, eliminando *ex tunc* la disposizione nella parte in cui precludeva tale facoltà, ne consegue che anche eventuali dinieghi passati, divenuti definitivi in base alla norma poi caducata, potrebbero teoricamente essere rimessi in discussione attraverso gli strumenti ordinari - come, ad esempio, revocazione per errore di fatto, nel caso ne ricorressero i presupposti, o diversamente una nuova domanda di adozione. In pratica, però, il fenomeno è limitato, poiché ben pochi single tentavano l'adozione internazionale prima della sentenza, stante il chiaro divieto di legge.

Più rilevante è invece considerare le prospettive future della pronuncia in esame. Infatti, questa non tocca - se non indirettamente - la disciplina dell'adozione nazionale, che rimane ad oggi preclusa alle persone non coniugate, salvo i casi particolari di cui all'art. 44. Si è dunque venuta a creare - per effetto della stessa sentenza - una divergenza di regime: il single residente in Italia può adottare un minore straniero, ma non un minore italiano, a meno di ricadere nelle ipotesi eccezionali della residenza temporanea all'estero prima ricordate. Questa situazione anomala potrebbe essere di breve durata: la Corte, come detto, non è intervenuta travolgendo l'art. 6 della legge adozioni, ma ciò non esclude affatto che in un prossimo futuro la questione della legittimità costituzionale del divieto di adozione nazionale per i single venga sollevata e portata nuovamente all'attenzione della Consulta. In alternativa, potrebbe essere il legislatore stesso a prendere atto dell'evoluzione e uniformare la disciplina, estendendo anche sul piano interno quanto la Consulta ha statuito per l'ambito internazionale, così da ricondurre a sistema l'intera materia. Del resto, i principi affermati nella sentenza n. 33/2025 - soprattutto là dove evidenziano l'idoneità genitoriale astratta delle persone single e la necessità di valutazioni in concreto nell'interesse del minore - paiono avere una portata generale, difficilmente confinabile ai soli casi di adozione transnazionale. È dunque auspicabile un intervento legislativo che, all'insegna della coerenza e dell'uguaglianza, elimini l'ultima residua preclusione e consenta anche l'adozione di minori italiani da parte di persone singole in possesso dei requisiti di maturità e capacità.

5. Considerazioni conclusive sull'impatto pratico della decisione - La sentenza in commento rappresenta una svolta storica nel diritto di famiglia italiano, avvicinando il nostro ordinamento ai modelli di molti altri Paesi occidentali che da tempo consentono l'adozione anche ai non coniugati. L'impatto pratico è

immediato e di grande rilievo: migliaia di persone single potranno ora aspirare legittimamente a diventare genitori adottivi di bambini stranieri in stato di abbandono. Ciò amplia in modo significativo la platea dei potenziali adottanti, in un momento in cui – come visto – le richieste di adozione erano -e persistono- in forte calo. Per i minori dichiarati adottabili a livello internazionale, spesso provenienti da contesti difficili e bisognosi con urgenza di una famiglia, si aprono nuove possibilità di trovare collocazione in Italia presso famiglie monoparentali amorevoli e adeguate. In concreto, la rimozione del divieto comporterà un cambiamento nelle prassi operative: i Tribunali per i minorenni e gli enti autorizzati per le adozioni internazionali dovranno aggiornare i loro protocolli per accogliere le domande dei single, valutandole secondo gli stessi criteri previsti per le coppie (salvo ovviamente il requisito del matrimonio). Ciò include le indagini psico-sociali, i corsi formativi pre-adozione e tutte le verifiche atte a garantire che il candidato adottante possieda le qualità necessarie. Le prime applicazioni – come il caso di Firenze citato – fanno ben sperare sulla fluidità di questo adattamento: le strutture minorili erano già preparate a valutare l'idoneità dei single nell'ambito delle adozioni particolari ex art. 44, per cui estendere tali prassi alle adozioni piene non presenta ostacoli insormontabili.

Dal punto di vista culturale, la decisione della Consulta sancisce la piena dignità del progetto genitoriale individuale, finora guardato con sospetto dal legislatore del 1983. Si supera finalmente l'assunto secondo cui solo un uomo e una donna uniti in matrimonio possono crescere adeguatamente un figlio: principio smentito dall'esperienza di molte famiglie di fatto e monoparentali, e ora riconosciuto anche sul piano dei diritti. Va ribadito che la Corte non ha inteso affermare un "diritto ad adottare" in capo al single – concetto inesistente – bensì eliminare un ostacolo legislativo che impediva persino la valutazione della sua idoneità. Non tutti i single diventeranno genitori adottivi, ma da oggi chi lo desidera potrà almeno essere preso in considerazione, alla pari di qualunque coppia, e giudicato esclusivamente in base alle proprie capacità e risorse affettive, non più in base al proprio stato civile. È una vittoria del principio di egualianza e di merito, oltre che un'applicazione concreta del valore costituzionale della solidarietà: l'adozione, come sottolineato, è ispirata a un principio solidale in favore del minore e d'ora innanzi ogni individuo che abbia la volontà e le qualità per compiere questo gesto di generosità potrà offrire il proprio contributo.

In prospettiva più ampia, la sentenza n. 33/2025 potrà fungere da impulso per ulteriori adeguamenti normativi in materia di adozioni e diritto di famiglia. Resta

aperto il tema dell'adozione da parte delle coppie di fatto non sposate e delle coppie unite civilmente: l'attuale art. 6 l. n.184/1983, infatti, continua a richiedere il matrimonio, escludendo sia le unioni civili sia le convivenze etero senza matrimonio. Se l'assunto della necessaria bigenitorialità matrimoniale è stato scalfito per la persona singola, c'è da chiedersi se regga ancora per altre formazioni familiari. Anche queste, probabilmente, saranno questioni destinate a emergere nel dibattito giurisprudenziale e legislativo. La pronuncia in commento, comunque, segna un passo decisivo: il diritto del minore ad avere una famiglia viene posto davvero al centro, privilegiando soluzioni flessibili e orientate al caso concreto, anziché rigidi automatismi legati a modelli familiari prestabiliti. Come affermato nella sentenza, ciò che conta è che il minore trovi un ambiente stabile e affettuoso; la legge ora riconosce che tale ambiente può essere fornito anche da un genitore single idoneo. Di conseguenza, l'interesse legittimo degli adulti a realizzare la propria genitorialità viene finalmente armonizzato con l'interesse prevalente dei bambini ad essere accolti e cresciuti con amore, senza preclusioni dettate da schemi ormai superati.

In conclusione, con la decisione in questione la Corte costituzionale imprime un significativo cambio di paradigma nelle politiche adottive italiane. Essa integra il quadro dei diritti della famiglia con un tassello fondamentale, ponendo le basi per una maggiore apertura e inclusività del sistema delle adozioni. All'esito di questa vicenda, l'ordinamento italiano appare oggi più in linea con i principi costituzionali e convenzionali invocati: più rispettoso delle scelte di vita privata degli individui e, al contempo, più attento alle reali esigenze dei minori, in un equilibrio dove solidarietà e responsabilità genitoriale trovano un rinnovato punto di incontro.

Riferimenti bibliografici

- Bianca M. (2025), *La Corte Costituzionale e l'apertura dell'adozione alle persone singole. Un modello unico di famiglia monoparentale fondato sulla triade valoriale: autodeterminazione, solidarietà e interesse del minore*, in www.giustiziainsieme.it, 6 maggio.
- Ferrando G. (2012), *L'adozione in casi particolari. Orientamenti innovativi, problemi, prospettive*, in *NGCC*, II, 679 ss.

ABSTRACT

L'adozione internazionale da parte di persone singole: brevi note a margine di Corte costituzionale n. 33/2025

La Corte costituzionale, con sentenza n. 33/2025, ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva le persone *single* dalla possibilità di chiedere l'idoneità per l'adozione internazionale. A seguito della pronuncia, tali persone possono pertanto accedere all'adozione internazionale con le stesse regole applicate alle coppie, e al minore adottato sarà garantito lo stesso *status* di figlio. Resta tuttavia ancora preclusa, salvo casi particolari, l'adozione di minori italiani da parte delle persone *single*.

International adoption by single persons: brief remarks on Constitutional Court judgment no. 33/2025

The Italian Constitutional Court, with judgment no. 33/2025, declared unconstitutional the provision that excluded single persons from the possibility of applying for eligibility for international adoption. Following this ruling, such persons may therefore access international adoption under the same rules that apply to couples, and the adopted child will be granted the same status as a son or daughter. However, the adoption of Italian minors by single persons still remains precluded, except in particular cases.